

SETTORE

AGEVOLAZIONI

**PRONTO IL MODELLO PER RICHIEDERE
IL CONTRIBUTO “CENTRI STORICI”**

RIFERIMENTI

- Art. 59, DL n. 104/2020
- Provvedimento Agenzia Entrate 12.11.2020

IN SINTESI

A partire dal 18.11.2020 è possibile presentare la domanda per accedere al contributo c.d. “centri storici”, istituito dal c.d. “Decreto Agosto” nell’ambito delle agevolazioni previste per fronteggiare l’emergenza COVID-19 al fine di sostenere gli esercenti attività d’impresa di vendita di beni / servizi al pubblico colpiti dal calo delle presenze di turisti stranieri.

Con uno specifico Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha infatti:

- *approvato l’apposito modello utilizzabile per richiedere il predetto contributo;*
- *definito modalità / contenuto / termini per la presentazione del predetto modello.*

In particolare, il contributo spetta ai predetti soggetti esercenti l’attività nei centri storici di 29 città d’Italia.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Nell'ambito del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", contenente *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*, il Legislatore ha introdotto una serie di specifiche disposizioni collegate all'emergenza COVID-19.

In particolare, l'art. 59 del citato Decreto ha previsto un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti di attività d'impresa di **vendita di beni / servizi al pubblico** nei **centri storici** con consistenti presenze turistiche di cittadini stranieri.

Recentemente, con il Provvedimento 12.11.2020, l'Agenzia delle Entrate ha:

- approvato lo specifico modello utilizzabile per la domanda del contributo in esame;
- definito modalità / contenuto / termini per la presentazione del predetto modello.

SOGGETTI BENEFICIARI / CONDIZIONI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Come sopra accennato, l'art. 59, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" ha istituito un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti:

- **esercenti attività d'impresa di vendita di beni / servizi al pubblico.**

Come desumibile dalla Relazione Tecnica del citato Decreto la stima di spesa derivante dalla concessione del contributo è stata calcolata individuando la platea dei soggetti interessati in base al tipo di attività esercitata (codice Ateco) escludendo i soggetti con *"un codice attività non pertinente rispetto al tipo di attività previsto dalla norma"*.

Al fine di poter individuare in modo puntuale i soggetti beneficiari è, quindi, opportuno che l'Agenzia delle Entrate fornisca l'elenco dei codici relativi alle *"attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico"* che possono usufruire del contributo;

- nelle **zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana** che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto **presenze turistiche di cittadini esteri** nelle seguenti misure:
 - per i **Comuni capoluogo di provincia**, in numero **almeno 3 volte superiore a quello dei residenti**;
 - per i **Comuni capoluogo di Città metropolitana**, in numero **pari o superiore a quello dei residenti**.



Come desumibile dal citato Provvedimento, di fatto, sono stati individuati i centri storici di 29 città d'Italia.

Per i soggetti che svolgono **autoservizi di trasporto pubblico non di linea** l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'**intero territorio dei Comuni** in esame;

- con un **fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020** (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) **inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019**.



Il contributo spetta ai soggetti la cui attività è iniziata **prima dell'1.7.2020**.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è determinato applicando una delle seguenti percentuali (individuate in base ai ricavi 2019) alla **differenza del predetto fatturato / corrispettivi** (giugno 2020 - giugno 2019).

Ricavi 2019	Percentuale applicabile
Non superiori a € 400.000	15%
Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	10%
Superiori a € 1.000.000	5%


RIPRODUZIONE VIETATA



Per il calcolo del contributo l'ammontare dei ricavi **non va ragguagliato ad anno**.

In ogni caso il contributo è riconosciuto per un ammontare:

- **non inferiore a € 1.000** per le persone fisiche / **€ 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai **soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.7.2019**, ai quali il contributo è riconosciuto **a prescindere dalla riduzione del fatturato / corrispettivi**;
- **non superiore a € 150.000**.



STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello in esame si compone dei seguenti riquadri:

- **"Soggetto richiedente"** nel quale va indicato il **codice fiscale** del soggetto richiedente. Nel caso il soggetto richiedente sia l'erede che ha proseguito l'attività del de cuius va barrata la casella **"Erede che prosegue l'attività del de cuius"** e riportato, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius;
- **"Rappresentante firmatario dell'istanza"** nel quale va indicato:
 - in caso di richiedente diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (ad esempio, il rappresentante legale della società), inserendo "1" nella casella denominata **"Codice carica"**;
 - in caso di richiedente persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore / interdetto, inserendo "2" nella casella denominata **"Codice carica"**;
- **"Requisiti"** nel quale, tra l'altro, il soggetto richiedente deve dichiarare di esercitare un'attività ex art. 59, comma 1, DL n. 104/2020 barrando l'apposita casella;
- **"IBAN"** nel quale va indicato il codice IBAN del **c/c bancario o postale** intestato / cointestato al soggetto richiedente;
- **"Rinuncia al contributo"** nel caso in cui il soggetto richiedente intende **rinunciare al contributo richiesto**. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante.

La rinuncia:

- interessa il totale del contributo;
- può essere inviata anche oltre il 14.1.2021 (termine ultimo di presentazione della domanda) e determina la restituzione del contributo (se erogato). Inoltre



“se la rinuncia viene trasmessa prima dell'emissione della ricevuta di accoglimento dell'istanza (seconda ricevuta), è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto”;

- “Sottoscrizione” nel quale il richiedente / rappresentate firmatario devono apporre la firma riportando la data di sottoscrizione (nell'apposito campo);
- “Impegno alla presentazione telematica” da compilare in caso di **trasmissione della domanda da parte di un intermediario delegato** alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche. In caso di rinuncia



“gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici» del portale «Fatture e Corrispettivi» possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza”.

SEZIONE REQUISITI

REQUISITI			
Soggetto esercente attività di cui al comma 1 dell'art. 59 del d.l. n. 104/2020			<input type="checkbox"/>
Fino a euro 400.000			<input type="checkbox"/>
Ricavi/compensi complessivi anno 2019			
Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000			<input type="checkbox"/>
Superiori a euro 1.000.000			<input type="checkbox"/>
Importo del fatturato e dei corrispettivi riferiti al mese di giugno			Mod. n. <input type="text"/>
	2020	2019	Codice Comune
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Soggetto che ha iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019			<input type="checkbox"/>

Nella Sezione “Requisiti” il soggetto richiedente deve:

- barrare la casella “Soggetto esercente attività di cui al comma 1 dell'art. 59 del d.l. n. 104/2020” al fine di dichiarare di rientrare tra le categorie di soggetti che possono accedere al contributo in esame;
- barrare la casella corrispondente all'ammontare dei ricavi / compensi 2019 al fine di individuare la percentuale utilizzabile per la determinazione del contributo;
- indicare negli appositi campi:
 - l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 / giugno 2019;
 - il **codice catastale** del Comune in cui il predetto ammontare è realizzato (Allegato A).

In caso di più esercizi va compilato un rigo per ciascun esercizio.

Nelle Istruzioni è disponibile la seguente Tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi ai quali fare riferimento.

Mod. REDDITI	Ricavi / compensi	Regime	Rigo di riferimento
Persone fisiche	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, campo 2
	Compensi		RE2, campo 2
	Ricavi / Compensi	Contribuenti forfetari	da LM22 a LM27, campo 3
	Ricavi / Compensi	Contribuenti minimi	LM2
Società di persone	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, campo 5
	Compensi		RE2
Società di capitali	Ricavi		RS107, campo 2
Enti non commerciali	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, campo 7
		Regime forfetario art. 145, TUIR	RG4, campo 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

Il riferimento ai rigi relativi ai “compensi” appare “in contrasto” con la disposizione che risulta limitata alle attività in forma imprenditoriale (sono, quindi, escluse le attività professionali).

- barrare l'apposita casella “Soggetto che ha iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019” nel caso in cui rientri tra tali soggetti.

Tale casella va barrata anche in presenza di più esercizi, se **almeno per uno di questi l'attività è iniziata dall'1.7.2019**.

Con particolare riferimento alla compilazione dei campi relativi all'ammontare del fatturato / corrispettivi le Istruzioni precisano che:

- vanno considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra l'1.6 e il 30.6 comprese le fatture differite emesse nel mese di luglio relative a operazioni effettuate nel mese di giugno;
- va tenuto conto delle note variazione di cui all'art. 26, DPR n. 633/72 con data giugno;
- i commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 devono considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel mese di giugno;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le **cessioni di beni ammortizzabili**;
- nel caso di ventilazione ovvero operazioni effettuate con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggi, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture / corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo **può essere riportato al lordo dell'IVA** (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che effettuano operazioni non rilevanti ai fini IVA (ad esempio, cessioni di tabacchi / giornali / riviste) all'ammontare delle operazioni fatturate / corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno **sommati gli aggi** relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

In mancanza dei dati relativi all'ammontare del fatturato / corrispettivi, il corrispondente campo non va compilato e l'importo va assunto pari a zero (ad esempio, nel caso in cui l'attività è iniziata successivamente a giugno 2019). L'importo del fatturato / corrispettivi va indicato **senza alcun ragguaglio** anche nel caso in cui l'attività sia iniziata nel corso del mese di giugno.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Come previsto dal Provvedimento in esame, i soggetti interessati devono presentare una domanda all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito modello denominato *"Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici"* da compilare in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale *"Fatture e Corrispettivi"* del sito Internet dell'Agenzia.

In particolare, la domanda può essere trasmessa:

- **direttamente** dal soggetto richiedente;
- da un **intermediario delegato** alla consultazione del Cassetto fiscale / fatture elettroniche.

Entro 7 giorni dalla data di ricevuta di presa in carico viene rilasciata una **seconda ricevuta** attestante l'accoglimento della domanda / scarto della stessa con indicazione dei motivi del rigetto.

Nel caso in cui la domanda sia stata **accolta** non è possibile trasmettere ulteriori domande ma è consentito presentare una **rinuncia**.

L'esito della domanda / rinuncia:

- è trasmessa al richiedente via PEC (INI-PEC);
- è messa a disposizione del richiedente nel proprio Cassetto fiscale.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda va presentata nel **periodo 18.11.2020 - 14.1.2021**.

Entro il medesimo termine è possibile presentare una nuova domanda che **sostituisce** quella precedentemente trasmessa.

L'ultima domanda trasmessa **sostituisce quelle precedentemente inviate** per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una nuova domanda solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento della domanda precedente.



È possibile presentare una rinuncia alla domanda inviata in precedenza, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO


Come previsto dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento in esame, il contributo è erogato mediante **accredito diretto sul c/c identificato dall'IBAN indicato nella domanda** e intestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Si rammenta che, come previsto dal citato art. 59, il contributo in esame:

- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- è erogato nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final;
- non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari / superiore a quello dell'indennità;
- **non è cumulabile** con il contributo previsto a favore delle imprese della ristorazione di cui all'art. 58, DL n. 104/2020 (Informativa SEAC [18.11.2020, n. 339](http://www.seac.it)). I soggetti che ricadono in entrambe le fattispecie devono, pertanto, scegliere il beneficio del quale fruire.

RIPRODUZIONE VIETATA



ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI

(Art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

SOGGETTO RICHIEDENTE	Codice fiscale <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>		
	Erede che prosegue l'attività del de cuius <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	Codice fiscale del de cuius <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA	Codice fiscale <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	Codice carica <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica 2 se rappresentante di richiedente minore/interdetto
REQUISITI	Soggetto esercente attività di cui al comma 1 dell'art. 59 del d.l. n. 104/2020 <input type="checkbox"/>		
	Fino a euro 400.000		<input type="checkbox"/>
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019	Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000	<input type="checkbox"/>
	Superiori a euro 1.000.000		<input type="checkbox"/>
	Importo del fatturato e dei corrispettivi riferiti al mese di giugno		Mod. n. <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></div>
	2020	2019	Codice Comune
	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> ,00	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> ,00	<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></div>
	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> ,00	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> ,00	<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></div>
	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> ,00	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> ,00	<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></div>
	Totale	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div> ,00	<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></div>
	Soggetto che ha iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 <input type="checkbox"/>		
IBAN	Indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al soggetto richiedente <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>		
RINUNCIA AL CONTRIBUTO	Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al contributo richiesto con l'istanza già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri "Requisiti" e "IBAN") <input type="checkbox"/>		
SOTTOSCRIZIONE	<div style="text-align: right;">FIRMA</div> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>		
	DATA	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> </div>	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>		

RIPRODUZIONE VIETATA

Allegato A

ELENCO COMUNI			
CODICE CATASTALE	COMUNE	PROVINCIA	RAPPORTO PRESENZE TURISTICHE STRANIERI/RESIDENTI
L736	Venezia	VENEZIA	42,6
L746	Verbania	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	26,0
D612	Firenze	FIRENZE	21,5
H294	Rimini	RIMINI	15,3
I726	Siena	SIENA	11,6
G702	Pisa	PISA	9,9
H501	Roma	ROMA	7,6
C933	Como	COMO	7,2
L781	Verona	VERONA	6,4
F205	Milano	MILANO	5,8
L500	Urbino	PESARO E URBINO	5,7
A944	Bologna	BOLOGNA	4,2
E463	La Spezia	LA SPEZIA	4,2
H199	Ravenna	RAVENNA	4,2
A952	Bolzano	BOLZANO-BOZEN	4,1
A794	Bergamo	BERGAMO	3,8
E715	Lucca	LUCCA	3,7
F052	Matera	MATERA	3,4
G224	Padova	PADOVA	3,3
A089	Agrigento	AGRIGENTO	3,3
I754	Siracusa	SIRACUSA	3,0
H163	Ragusa	RAGUSA	3,0
F839	Napoli	NAPOLI	2,2
B354	Cagliari	CAGLIARI	1,8
C351	Catania	CATANIA	1,7
D969	Genova	GENOVA	1,6
G273	Palermo	PALERMO	1,3
L219	Torino	TORINO	1,3
A662	Bari	BARI	1,3

■

RIPRODUZIONE VIETATA